

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il dipendente Boero Marco, con qualifica di Istruttore direttivo – Cat. D, p. e. D4 – a tempo indeterminato e pieno, assegnata all'area Tecnica, ha partecipato alla selezione, per mobilità esterna presso il Comune di Canelli;
- con propria precedente deliberazione n. 79 del 12/11/2021 veniva concesso al dipendente suddetto il nulla osta definitivo al trasferimento per mobilità con cessione del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, presso il Comune di Canelli a far data dal 15/11/2021, ed è stata richiesta la disponibilità di utilizzo congiunto per n. 18 settimanali fino al 31/12/2021 del dipendente suddetto al fine di consentire una migliore transizione delle proprie funzioni a favore del suo sostituto;

Ricordato come l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa sia legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, preordinate attraverso le funzioni e le prestazioni eseguite al raggiungimento degli obiettivi affidati che l'Amministrazione intende realizzare;

Confermata la volontà di garantire l'erogazione di servizi sempre più efficienti e maggiormente rispondenti alle esigenze ed alle aspettative della comunità;

Richiamato l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 a mente del quale: "*Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari*";

Dato atto che:

- l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede "*al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza*";
- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: "*la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione*";

Condiviso il parere 104-14A5 dell'ARAN secondo cui "*la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti*", escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. c), D.Lgs. 267/2000;

Preso atto del consenso presentato dal Comune di Canelli e dal dipendente stesso alla stipulazione dell'accordo convenzionale;

Esaminato lo schema di accordo convenzionale (da allegarsi alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima) e ritenuto meritevole di approvazione in quanto aderente alle necessità dell'Ente;

Considerato che il suddetto accordo convenzionale, senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato (in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno - Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 21 ottobre 2005);

Rilevato che l'accordo convenzionale deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzo il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, che con diversi pareri ha specificato come il ricorso all'art. 14 del CCNL 22.01.2004 non configura l'ipotesi di nuova assunzione, né di altre forme e/o tipologie contrattuali, in quanto il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente a scavalco, per cui non è soggetto ai vincoli di cui all'art. 76 commi 4 e 7; tuttavia, comportando il rimborso pro quota della relativa spesa a favore dell'amministrazione di appartenenza, va computata nelle spese di personale dell'Ente di utilizzazione, che, negli enti inferiori a 1000 abitanti, non soggetti al patto di stabilità, devono essere inferiori a quelle sostenute nell'anno 2008 (art. 1 comma 562 della Legge n. 296/2006);

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- i vigenti CCNL del Comparto Regioni e autonomie Locali ed il CCNL 21/05/2008 del Comparto funzioni locali;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 49 comma 1 e n. 147 del D.lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di approvare lo schema di accordo convenzionale redatto dal Comune di Canelli, ai sensi dell'ex art. 15 L. 241/90 e dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, per la l'utilizzazione congiunta e a tempo parziale per n. 18 ore settimanali, da parte dello stesso, del Geom. Boero Marco, inquadrato nel ruolo di Istruttore Direttivo a favore del Comune di Buttigliera d'Asti per il periodo 15/11/2021 – 31/12/2021;
- 3) di autorizzare il Segretario comunale, nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio personale del Comune di Buttigliera d'Asti alla sottoscrizione dello schema della convenzione di cui al punto precedente;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del d.L.gs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to: FAUSONE GUIDO

Il Vice Sindaco
F.to : GRAMAGLIA RENATO

Il Segretario Comunale
F.to : CARAFA Dott. Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29/11/2021

Buttigliera d'Asti, lì 29/11/2021

Il Segretario Comunale
F.to:CARAFA Dott. Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il Segretario Comunale
F.to:CARAFA Dott. Vincenzo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,29/11/2021

Il Segretario Comunale
CARAFA Dott. Vincenzo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-nov-2021

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
CARAFA Dott. Vincenzo